

Risposta n. 325/2021

OGGETTO: articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212, - imposta di registro - proroga concessioni- Articolo 103, comma 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Autorità istante fa presente che amministra in via esclusiva le aree ed i beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 lett. m) *della legge 28 gennaio 1994 n. 84. L'Autorità istante rappresenta che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd decreto "Cura Italia")*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'articolo 103, comma 2, dispone che «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all' *articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* , in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza». In considerazione di quanto premesso, l'Autorità istante intende

conoscere se per le concessioni prorogate per effetto dell'articolo 103, comma 2 del decreto legge n. 18 del 2020, il regime di tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, commisurato sul nuovo periodo della concessione, **debba essere analogo a quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la risposta n. 569 del 2020, in merito alle concessioni demaniali marittime prorogate per effetto dell'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto "Rilancio"), convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77.**

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 103, comma 2, dispone che «*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all' articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*».

Successivamente, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», c.d. "Decreto Rilancio

"), ha integrato e modificato in parte il decreto *Cura Italia*, prevedendo, all'articolo 199, comma 3, lettera *b*), che *«la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell' articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi»*.

Con riferimento a tale ultima fattispecie, questa Agenzia, con la risposta n. 569 del 2020 citata dall'istante, ha chiarito che in caso di proroga *ex lege* delle concessioni marittime, per determinare il corretto trattamento ai fini dell'imposta di registro, si può far riferimento all'articolo 36, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), che disciplina i contratti con proroga tacita.

Tale ultima previsione dispone, in particolare, che *«Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo»*.

La proroga *ex lege* delle suddette concessioni demaniali, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere, dunque, in capo alle parti l'obbligo di denuncia della proroga della concessione, ai sensi dell'art. 19 del TUR, al fine di assolvere l'obbligo di pagamento della relativa imposta commisurata sul nuovo periodo di durata dell'atto concessorio.

Tale disposizione, infatti, prevede che il verificarsi di qualsiasi evento successivo alla registrazione che dia luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta, deve essere denunciato dalle parti nel termine di 20 giorni. In tal senso, anche la proroga della concessione costituisce un evento che da luogo ad ulteriore liquidazione dell'imposta.

A seguito di tale denuncia, l'Ufficio procede a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Tanto premesso, ai fini fiscali, si condivide, in linea generale la soluzione prospettata dal contribuente, il quale ritiene che nella ipotesi, diversa rispetto a quella già esaminata dalla scrivente, in cui la concessione sia prorogata ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020 possano trovare applicazione le suesposte soluzioni interpretative, già rappresentate nella risposta n. 569 del 2020.

Infine, occorre precisare che il delineato trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, non involge alcun posizione della scrivente in ordine alla circostanza che alle concessioni gestite dall'Autorità interpellante, sia effettivamente applicabile la disposizione dell'articolo 103, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020 piuttosto che la più specifica disposizione prevista dall'articolo 199, comma 3, lettera *b*), del decreto legge n. 34 del 2020.

Si tratta, infatti, di questione extrafiscale che, pertanto, esula dalle competenze dell'istituto dell'interpello.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)